

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLE PUBBLICITA'

ISTITUZIONE ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO

ART. 1

Il Comune di San Francesco al Campo assume l'esercizio diretto del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine, con diritto di privativa a norma della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi T.U. 15 ottobre 1925 nr. 2578 e del D.L. 8 novembre 1947 nr. 1417.

ART. 2

L'esecuzione materiale del servizio potrà anche essere concessa ad una impresa specializzata, la quale, a nome, per conto e nell'interesse del Comune, con proprio personale, con propri mezzi ed a proprio rischio e pericolo, vi provvederà applicando le tariffe e le norme stabilite dal presente regolamento.

ART. 3

Agli effetti degli art. 10 e 17 del D.L. 8 novembre 1947 nr. 1417 si precisa che la popolazione del Comune di San Francesco al Campo non raggiunge i 20.000 abitanti e pertanto tutti gli spazi sono classificati in categoria normale.

ART. 4

E' considerata pubblica affissione l'esposizione di manifesti, avvisi e altri mezzi pubblicitari, stampati, litografati e manoscritti in modo da essere totalmente e continuamente visibili dalle vie e dalle piazze pubbliche o soggette a servitù pubblica. Tale esposizione non è considerata totale e continuativa quando venga vista soltanto occasionalmente per l'aprirsi di una porta o di una finestra.

Va compresa sotto la denominazione di pubblicità affine ogni altra forma pubblicitaria eseguita con qualsiasi mezzo visivo od acustico in modo da essere interamente visibile o percepibile dalle vie o piazze pubbliche o soggette a servitù pubblica.

ART. 5

Non vengono considerate pubbliche affissioni: le insegne, mostre, ed avvisi di carattere permanente che ai sensi dell'art. 201 del D.L. 14 settembre 1931 nr. 1175 sono state assoggettate alla tassa sulle insegne.

ESENZIONI – RIDUZIONI – TARIFFE STAGIONALI

ART. 6

Non sono soggette al pagamento dei diritti di pubblicità:

- a) gli avvisi, cartelle ed altri mezzi anche luminosi esposti nelle vetrine dei locali di commercio, tra questi compresi i locali di pubblico spettacolo o collocati sulle finestre e negli ingressi di tali locali quando si riferiscono al commercio esercitato nei locali stessi. Parimenti non sono assoggettabili a tale pagamento i mezzi pubblicitari esposti nei modi suddetti che si riferiscono a prodotti fabbricati dagli esercenti dei locali. Qualora peraltro i mezzi di pubblicità di

cui al presente comma superino la superficie di 50 dm (quadrati) sono assoggettati ai diritti della rispettiva tariffa con una riduzione del 50%.

Per vetrina si intende quello spazio di solito adibito all'esposizione del prodotto. Se la pubblicità è collocata sui muri o sulle porte essa è soggetta a tassa anche se inferiore a 50 dm (quadrati);

- b) i cartelli, qualunque sia la loro superficie e gli altri mezzi di propaganda turistica obiettiva e generica esposti nelle vetrine o all'esterno dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni di interesse turistico, intendendo per pubblicità obiettiva e generica quella che non fa espressa menzione di località turistiche con i nomi di paesi, ditte ed imprese;
- c) le affissioni e le forme pubblicitarie di qualsiasi natura, eseguite direttamente o comunque visibili o percettibili fuori dell'abitato, lungo le strade statali, lungo le autostrade e sul suolo di proprietà autostradale ovvero lungo le linee ferroviarie sia statali, sia concesse all'industria privata, nonché le affissioni e la pubblicità eseguita nell'interno delle stazioni e nelle altre sedi delle ferrovie, sempre che sia visibile dalla stazione e linee ferroviarie.

ART. 7

Sono esenti dal pagamento dei diritti di affissione:

- a) i manifesti delle Autorità Militari, relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed al richiamo alle armi;
- b) i manifesti delle Amministrazioni dello Stato e degli altri Enti pubblici in materia di tributi;
- c) i manifesti delle Autorità di Polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche ed amministrative;
- e) ogni altro manifesto o da atto dell'Autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria per disposizione di legge o determinata da rilevanti motivi di pubblico interesse;
- f) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici gratuiti regolarmente autorizzati;
- g) i manifesti, le tabelle e gli avvisi esposti all'esterno delle stazioni delle ferrovie, sia statali sia concesse all'industria privata e delle imprese di trasporti marittimi, lacuali ed aerei, che riguardano il servizio dei viaggiatori dei bagagli e delle merci senza alcun riferimento a persone o ditte.

Per tutti gli altri manifesti dell'Autorità che non rientrano nelle categorie su indicate viene applicata una riduzione del 50%.

Sono altresì esenti dal pagamento dei diritti di affissioni i manifesti e gli avvisi ed ogni pubblicazione eseguita a cura delle Autorità Religiose negli ingressi, sulle porte ed all'esterno degli edifici destinati al culto che riguardino il governo spirituale dei fedeli.

Per la pubblicità delle associazioni di carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'ente Nazionale Assistenza Lavoratori e dell'Ente Nazionale Industrie Turistiche nonché per quella eseguita per gli spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici e scopi analoghi verrà concessa una riduzione del 30% sulle misure delle tariffe.

Per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche italiane in periodo di elezioni la riduzione sulle tariffe sarà del 50%.

ART. 8

Le affissioni od altra forma di pubblicità di determinate ricorrenze – fiere, mercati, feste civili e religiose, ecc. Nonché le affissioni riguardanti la produzione sia agricola che industriale offerta al pubblico direttamente dal produttore godranno di uno sconto del 50% sulla tariffa calcolata per ciascun foglio e per giorno.

ART. 9

NORME DI SERVIZIO

ART. 10

I luoghi in cui è permessa l'affissione sono determinati dall'Amministrazione Comunale sentita la locale Commissione Edilizia e previo consenso dei proprietari, In caso di disaccordo tra l'Autorità Comunale ed i proprietari a tale determinazione provvede il Prefetto con decreto definitivo, sentiti l'Ufficio del Genio Civile e la Sovrintendenza alle opere d'arte e di antichità.

ART. 11

L'interessato per poter ottenere l'affissione volante o permanente dovrà presentare i relativi avvisi o manifesti, all'Ufficio Comunale, muniti del bollo di legge e se di carattere strettamente commerciale, degli estremi del visto dell'Autorità di Pubblica Sicurezza del Comune, nel quale detti avvisi sono stati stampati, non intendendo il Comune o l'impresa concessionaria col provvedere al servizio delle affissioni rispondere delle eventuali contravvenzioni che venissero applicate per la mancanza delle prescritte formalità.

Gli avvisi o manifesti potranno essere contrassegnati dal Comune con uno speciale timbro portante le date dell'affissione.

ART. 12

Le affissioni della durata da uno a 15 giorni verranno eseguite possibilmente nel giorno successivo a quelle in cui i manifesti sono stato consegnati o sono pervenuti all'Ufficio e sempre dopo che sia stato eseguito il pagamento a norma della tariffa.

Alle affissioni di manifesti commerciali dai 15 giorni ad un anno sarà dato corso con la massima sollecitudine possibile.

Qualora il ritardo previsto superi i 15 giorni dalla data di ordinazione verrà dato immediato avviso al committente, il quale potrà annullare l'ordinazione. La durata dell'affissione decorrerà in ogni caso dal giorno in cui sarà stata eseguita al completo con una tolleranza di ritardata affissione del 10%.

Il ritardo causato dal persistente cattivo tempo e dalla mancanza di spazi disponibili è considerato caso di forza maggiore.

ART. 13

Il Comune o l'impresa concessionaria si obbliga di ricambiare gratuitamente i manifesti stracciati o comunque deteriorati.

Quando un manifesto dovesse essere sostituito perché lacerato o sciupato e presso l'Ufficio delle affissioni non esistesse un manifesto di ricambio verrà subito

avvertita la Ditta interessata e nell'attesa di ricevere i manifesti sarà tenuto a disposizione lo spazio corrispondente coprendolo con un foglio di fondo.

Ogni variazione od aggiunta apportata ai manifesti già affissi sarà considerata ai fini del pagamento dei relativi diritti, come nuova affissione.

TARIFFE E NORME DI PAGAMENTO

ART. 14

La tariffa normale per le pubbliche affissioni è stabilita sulla base dell'unità di misura di un foglio di cm. 70x100.

Le frazioni di fogli vengono computati come fogli interi. Per ogni commissione inferiore ai 50 fogli di formato 70x100, escluse quelle riflettenti pubblici spettacoli, viene applicato un aumento del 50%.

Quando un medesimo avviso raggiunge la superficie di almeno sei fogli di formato 70x100, viene applicato l'aumento del 50%; se l'avviso raggiunge la superficie di almeno 9 fogli di formato 70x100 viene applicato l'aumento del 100%.

Alle affissioni per pubblici spettacoli viene accordata una riduzione del 50% sulla tariffa calcolata per ciascun foglio ed a giorni e cioè sulla tariffa di un giorno moltiplicata per i giorni di esposizione.

ART. 15

Il pagamento dell'importo complessivo di ogni commissione deve eseguirsi anticipatamente.

Per le commissioni di durata annuale o semestrale e dell'importo non inferiore a £. 10.00 il pagamento potrà effettuarsi a rate trimestrali anticipate, la prima nella misura stabilita dalla tariffa trimestrale mentre per le rimanenti rate si terrà calcolo della differenza per raggiungere la tariffa semestrale od annuale.

Per le ordinazioni di importo superiore a £. 10.000 e fino a £. 20.000 fatte da una stessa Ditta anche se per differenti forme di pubblicità viene concesso uno sconto del 10%; per le ordinazioni di importo superiore alle lire 20.001 lo sconto sarà del 20%.

ART. 16

Per ogni singola commissione il Comune o l'impresa concessionaria applicherà un importo fisso di £. 30 quale diritto di commissione.

ART. 17

Per le affissioni richieste per il giorno stesso in cui sono stati consegnati i manifesti o entro il termine di due giorni per le affissioni commerciali della durata da 15 giorni ad un anno, quando sia possibile eseguirle, è dovuto, oltre il prezzo della tariffa, un compenso calcolato per ogni 100 fogli o frazione di 100 fogli.

Se i manifesti vengono consegnati la sera dopo il termine del servizio si applica ugualmente il compenso predetto o diritto d'urgenza.

Per le affissioni delle quali venga richiesta l'esecuzione di notte o nei giorni festivi sempre nel caso che sia possibile eseguirle, è dovuto oltre al prezzo della tariffa uno speciale compenso calcolato per ogni 100 fogli o frazione di 100 fogli.

Per le affissioni da eseguirsi a richiesta del committente in località situata al di là di 3 Km dal centro dell'abitato è dovuto, oltre ai diritti di tariffa, una indennità di trasferta da stabilirsi dall'Autorità Comunale.

ART. 18

Per pubblicità ordinaria si intende quella che viene eseguita mediante l'esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, iscrizioni, globi, stendardi e facsimili giganti ed altri mezzi similari.

Per pubblicità illuminata quella che è resa visibile di notte da una apposita fonte di luce, e per pubblicità luminosa quella in cui i caratteri e i disegni costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce.

ART. 19

La superficie della pubblicità agli effetti della tassa è calcolata a metro quadrato. Le frazioni verranno arrotondate a metro quadro.

La superficie pubblicitaria verrà misurata in base al minimo poligono entro il quale può essere circoscritta.

Come pure per i facsimili giganti di bidoni, barattoli, bottiglie, ecc.. verrà misurata la superficie di poligono regolare entro il quale può essere circoscritto l'oggetto.

Qualora la pubblicità con luce venga effettuata a mezzo di proiezione intermittente o successive sopra un quadro od altro apparecchio, la relativa tariffa va applicata tenendo conto della sola superficie adibita alle proiezioni, qualunque sia il numero degli avvisi che vengono eseguiti e quello delle ditte e dei prodotti a cui essi si riferiscono.

ART. 20

La concessione per poter esporre trasversalmente alle vie, corsi, piazze, ecc. tele di pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per la ubicazione, per le dimensioni, per i disegni e le iscrizioni delle tele, esse non possono nuocere all'estetica ed al decoro urbano.

ART. 21

Qualora non si oppongano motivi di pubblica sicurezza né ragioni di decoro e di polizia urbana, l'Autorità Comunale può consentire la circolazione di persone con cartelli, stendardi, scritte su berretti o su vestiti o camuffamenti allegorici. Il Comune riscuoterà per tale pubblicità un diritto fisso giornaliero per ogni persona, qualunque sia la misura del quadro pubblicitario o la forma pubblicitaria.

Allo stesso modo è tassata la pubblicità eseguita mediante distribuzione a mano di manifestini per le vie o piazze pubbliche.

Quando la distribuzione sia fatta dalle persone indicate al primo comma del presente articolo non è dovuto per essa altro diritto oltre quello ivi contemplato.

ART. 22

I veicoli di trasporti, autoveicolo, furgoncini o carri trainati da forza non meccanica, furgoncini spinti da velocipedi o carretti aventi iscrizioni a scopo di pubblicità relativi all'azienda cui il veicolo serve od ai prodotti da essi trasportati, sono soggetti alla tariffa di pubblicità ordinaria, nel solo Comune ove ha sede l'azienda.

Non è considerata pubblicità la semplice indicazione apposta sui veicoli del nome, indirizzo della Ditta o della marca dei prodotti trasportati. Per semplice

indicazione si intende che la dizione sui veicoli non deve essere ripetuta più di una volta e non deve essere fatta a caratteri vistosi.

Qualora si tratti invece di veicoli esclusivamente adibiti a fine di pubblicità circolante si applicherà la tariffa della pubblicità permanente sestuplicata con un minimo di tassa di 3 mesi.

Qualora trattasi di pubblicità ambulante luminosa od illuminata, ai diritti di tariffa di cui sopra, dovranno aggiungersi quelli della tariffa base per la pubblicità luminosa od illuminata.

ART. 23

Per la pubblicità eseguita in vetture tranviarie, automobili, battelli od altri veicoli adibiti ad uso pubblico, sempre che essa sia visibile dalle pubbliche vie o piazze e sia fatta all'esterno e non all'interno di detti veicoli o battelli, verrà applicata la tariffa normale triplicata.

ART. 24

Qualora la pubblicità la cui forma di attuazione sia una di quelle previste dagli art. 21 e 22 venga fatta in forma radiofonica o comunque sonora, se fatta nell'interesse dell'azienda a cui il veicolo serve, si applicherà la tariffa normale prevista per tale forma; se la pubblicità è invece fatta per conto di terzi, viene adottata la tariffa predetta ma triplicata.

La tassa è dovuta al Comune nel cui territorio viene fatta la pubblicità.

ART. 25

La pubblicità eseguita mediante lancio di manifestini da aeroplani o mediante disegni fumogeni descritti dagli aeroplani stessi o mediante traino di tele con iscrizioni è tassata mediante un diritto fisso per ogni volo qualunque sia il numero di manifestini lanciati o da lanciarsi o il numero dei disegni fumogeni effettuati o le tele trasportate.

ART. 26

La inosservanza o la trasgressione alle disposizioni del presente regolamento in quanto non siano contemplate dal Codice Penale e dalla Legge di Pubblica Sicurezza saranno puniti nei modi e colle norme contenute negli articoli 226 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915 nr. 148, modificato col R.D. 30 dicembre 1923 nr. 2839 e del R.D.L. 23 maggio 1924 nr. 367, sulla procedura per l'accertamento o la definizione delle contravvenzioni ai regolamenti comunali.

Delle contravvenzioni saranno tenuti responsabili oltre che i materiali esecutori anche quelli per cui l'incarico od interesse siano state eseguite le affissioni e la pubblicità. E' esclusa ogni responsabilità del Comune o dell'impresa concessionaria.

ART. 27

Il provento delle ammende introitate ai sensi della vigente Legge Comunale e Provinciale sarà devoluto per un terzo a chi avrà accertato la contravvenzione e per gli altri due terzi alla Cassa Comunale.

TARIFFE PER LE AFFISSIONI

1. Affissione manifesti commerciali – Art. 14 e 17

Per foglio 70 x 100

1 giorno £. 10	10 giorni £. 30	3 mesi £. 175
3 giorni £. 15	15 giorni £. 50	6 mesi £. 250
7 giorni £. 25	1 mese £. 75	1 anno £. 425

Per le affissioni di cui al 1° capoverso dell'art. 17 lo speciale compenso è di £. 150;

Per le affissioni di cui al 2° capoverso dell'art. 17 lo speciale compenso è di £. 300;

Per le affissioni di cui al 3° capoverso dell'art. 17 l'indennità di trasferta è di £. 300.

2. Pubblicità ordinaria – Art. 18 e 19

Esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, stendardi, ecc.. facsimili giganti di bidoni, barattoli, ecc.

Per ogni mq. sono dovuti i seguenti diritti:

Durata della pubblicità:

1 mese £. 50 – 3 mesi £. 100 – 6 mesi £. 175 – 1 anno £. 250

3. Pubblicità con luce – Art. 18 e 19

Per ogni mq. sono dovuti i seguenti diritti:

Pubblicità luminosa

Durata della pubblicità:

3 mesi £. 175 – 6 mesi £. 400

1 anno £. 600

Pubblicità illuminata

Durata della pubblicità:

3 mesi £. 150 – 6 mesi £. 250

1 anno £. 400

4. Pubblicità speciale con tele trasversalmente alle vie – Art. 20

Per ogni tela di pubblicità £. 100 al giorno o frazione di giorno

5. Pubblicità ambulante a mezzo di persona o mediante distribuzione a mano di manifestini per vie e piazze pubbliche – Art. 21

Per ogni persona qualunque sia la misura del quadro ed il numero dei manifestini: £. 100 al giorno o frazione di giorno

6. Pubblicità radiofonica o sonora – Art. 24

La tariffa è di £. 500 al giorno, o frazione di giorno

7. Pubblicità a mezzo di aeroplani – Art. 25

Si applica un diritto fisso di £. 500 per ogni volo.

Tale regolamento è stato approvato con deliberazione C.C. nr. 13 del 27 maggio 1957.

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 18.06.1957 nr. 36719/4389 Div. 2°.

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 15.07.1957 al 31.07.1957 senza opposizioni.